

N. R.G. 54031/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente

SENTENZA

Reti Televisive Italiane S.p.A., in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED];

- *ricorrente* -

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- *convenuto* -

In fatto

Con ricorso depositato in data 21 novembre 2025, Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha impugnato il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la trasmissione televisiva "Report" per la violazione della disciplina legislativa in tema di protezione dei dati.

In data 8 dicembre 2024, Report ha mandato in onda il servizio "Travolti da un insolito destino", riguardante la vicenda che ha coinvolto il dott. [REDACTED], Ministro della Cultura, e la dott.ssa [REDACTED]. Durante il servizio sono stati trasmessi alcuni stralci di una conversazione privata tra il Ministro e la moglie, signora [REDACTED], la cui diffusione è stata sanzionata dall'Autorità con il provvedimento oggetto di impugnazione.

La vicenda, in particolare, ha avuto origine dalla scelta di non nominare la dott.ssa [REDACTED] consulente del Ministero della Cultura e dalla successiva pubblicazione da parte di quest'ultima di documenti volti a dimostrare il suo ruolo attivo nell'attività istituzionale.

Il Ministro ██████ aveva successivamente confermato che la nomina della dott.ssa ██████, a titolo gratuito, era stata inizialmente considerata, ma poi accantonata per evitare un potenziale conflitto di interessi legato alla sua attività di imprenditrice. Tuttavia, la dott.ssa ██████ aveva contestato questa versione, sostenendo che la mancata nomina fosse dovuta a una “voce femminile” che avrebbe imposto al Ministro di stracciare il contratto di consulenza già sottoscritto.

La vicenda aveva assunto una connotazione politica, con i partiti di opposizione che avevano chiesto le dimissioni del Ministro. Per chiarire la situazione, il dott. ██████ aveva rilasciato un'intervista al TG1 durante la quale aveva ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con la dott.ssa ██████, conclusasi tra luglio e agosto 2024. Aveva inoltre dichiarato che la mancata nomina della ██████ era stata determinata da un conflitto di interessi personale e professionale.

Successivamente, la dott.ssa ██████ aveva rilasciato interviste al quotidiano La Stampa e all'emittente La7, in occasione delle quali aveva accusato il Ministro di aver assunto decisioni impostegli da altri, senza fare nomi, e aveva dichiarato che: “*in questa verità mancano tante donne che non stiamo menzionando*”.

Il giornalista ██████, autore del servizio di "Report", era venuto in possesso di materiale riguardante i fatti del 9 agosto 2024, tra cui la registrazione audio della conversazione privata tra il Ministro e la moglie.

In particolare, l'audio della conversazione mostrava il Ministro confessare la propria infedeltà alla moglie, la quale lo intimava di revocare eventuali incarichi alla dott.ssa ██████, minacciando di informare il Capo di Gabinetto del Ministero in caso di mancata revoca. Inoltre, il servizio includeva un messaggio Whatsapp del 9 agosto 2024, in cui il Ministro comunicava al Capo di Gabinetto di sospendere la procedura di nomina fino alla fine di agosto.

In data 13 dicembre 2024, Rai ha ricevuto dal Garante due missive (con oggetto “*richiesta informazioni in merito alla diffusione del contenuto di conversazioni telefoniche intercorse tra il dott. ██████ e la dott.ssa ██████*”) attraverso cui l'Autorità chiedeva di fornire osservazioni in merito alla diffusione delle conversazioni private intercorse tra Sangiuliano e la moglie, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell'informazione.

In risposta, RAI ha sostenuto che la diffusione dell'audio era “*funzionale*” a chiarire i fatti e permettere al pubblico di comprendere come le richieste personali della moglie del Ministro avessero influenzato le sue decisioni istituzionali.

Tuttavia, il Garante, respinta la prospettazione di RAI, ha adottato un provvedimento sanzionatorio, imponendo il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione e irrogando una sanzione pecuniaria di 150.000 euro.

Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi di ricorso:

1. tardiva conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio, in violazione del termine perentorio di 9 mesi previsto dall'art. 143 del Codice Privacy e dal regolamento n. 2 /2019 del Garante;
2. difetto di motivazione ed erronea applicazione del principio di essenzialità dell'informazione, con particolare riferimento alla diffusione dell'audio della conversazione tra ██████████ e ██████████, ritenuto indispensabile per la completezza dell'inchiesta giornalistica condotta da Report;
3. sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata, ritenuta abnorme rispetto a precedenti analoghi e in violazione del principio di proporzionalità;
4. illegittimità del divieto di conservazione del servizio nell'archivio storico di Rai, in contrasto con il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
5. omesso esame della scriminante di cui all'art. 9 lett. e) del GDPR, in quanto i dati personali oggetto del trattamento sarebbero stati resi manifestamente pubblici dall'interessato, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell'intervista rilasciata al TG1 il 4 settembre 2024.

Il ricorrente ha quindi domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“in via preliminare: 1) sospendere - inaudita altera parte o previa convocazione delle parti - l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (provvedimento del Garante n. 621 del 23 ottobre 2025) per le ragioni esposte in narrativa. in via principale: 2) annullare il provvedimento del Garante n. 621 del 23 ottobre 2025 per le ragioni meglio esposte in narrativa. in via graduata: 3) annullare o, in ulteriore subordine, ridurre la sanzione pecuniaria irrogata a Rai; 4) annullare il divieto di ulteriore trattamento per il tramite dell'archivio storico dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione trasmessa nel corso della puntata di “Report” dell'8 dicembre 2024”.*

Il Garante per la protezione dei dati personali si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Quanto alla forma, ha contestato l'asserita tardività del provvedimento invocando i seguenti argomenti:

in primo luogo, il ricorrente avrebbe errato nella individuazione dei termini di conclusione del procedimento per aver qualificato come reclamo le iniziative di ██████████ e di ██████████.

Nella specie, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione non già la disciplina prevista per le decisioni sui reclami, bensì quella dedicata ai procedimenti avviati su segnalazione, che beneficiano del più ampio termine di 18 mesi (anziché di 9 mesi). Ciò emergerebbe, a ben vedere, dal tenore dello stesso provvedimento che, in premessa, riporta la seguente dicitura: “*VISTA la segnalazione...*”.

Inoltre, in merito alla decorrenza del termine, l’art. 144 stabilisce che: “*Per i procedimenti avviati d’ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all’articolo 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019*”, ossia dalla comunicazione di avvio del procedimento che, nella specie, è stata emessa il 14 aprile 2025.

Ad ogni modo, anche qualificando come reclamo l’iniziativa delle parti, il provvedimento risulterebbe comunque tempestivo dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione dovuti al periodo feriale e al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 6. del Reg. interno n. 2/2019.

Infine, la difesa del Garante ha sostenuto che, a prescindere dalla questione relativa alla non tempestività, il mero decorso del termine non costituirebbe, di per sé, causa di annullamento del provvedimento. A sostegno di tale ricostruzione, il convenuto ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 30 gennaio 2025, riguardante la natura e la decorrenza dei termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette.

Sul punto, ha ricordato che i giudici europei hanno posto l’accento sulla necessità di effettuare un bilanciamento tra opposte esigenze, ossia quella di garantire una tutela effettiva degli interessi comunitari, attraverso la predisposizione di un efficace ed efficiente apparato sanzionatorio, e quella di assicurare ai soggetti coinvolti l’effettivo esercizio del diritto di difesa. In questa ottica, subordinare l’esercizio di poteri repressivi a termini non elastici mal si concilierebbe con la necessità di assicurare una tutela effettiva, specie a fronte di accertamenti di particolare complessità. Pertanto, dovrebbe respingersi la tesi secondo cui i termini di cui all’art. 143 Codice Privacy avrebbero natura perentoria, poiché tale interpretazione si porrebbe in contrasto con l’obbligo degli Stati membri di adottare e garantire l’esecuzione di un regime di sanzioni efficaci e dissuasive.

Quanto alle censure di merito, il convenuto ha ribadito che nella scelta di riprodurre le conversazioni private occorse tra [REDACTED] e [REDACTED], il programma avrebbe violato il principio di essenzialità dell’informazione sancito dall’art. 6 della delibera del 29 novembre 2018.

In particolare, ha riferito che: *“l’Autorità non ha inteso destituire di liceità la notizia in sé, sulla quale non viene espressa alcuna valutazione, bensì ha censurato e sanzionato la modalità, con la quale la notizia stessa è stata ostesa al pubblico, al fine di spettacolarizzarla”*.

In diritto

Per ragioni di opportunità, il Tribunale ritiene di procedere alla trattazione disgiunta dei profili procedurali e di quelli attinenti al merito della questione applicando il principio della c.d. “ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (*ex multis*, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).

1. Giornalismo di inchiesta e tutela della privacy: l’essenzialità dell’informazione

In via generale, può osservarsi che, come per tutte le libertà costituzionali, anche per la libertà di manifestazione del pensiero valgono i limiti esplicitamente enunciati dalla norma positiva nonché quelli che si ricavano dalle altre norme costituzionali.

È quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui “limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell’interpretazione giuridica” (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9).

La Corte ha evidenziato che “la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell’ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell’art. 21 della Costituzione) debbono venir temperati con le esigenze di una tollerabile convivenza” (sentenza 5 luglio 1971, n. 168).

La necessità che le limitazioni sostanziali di questa libertà siano poste per legge (riserva assoluta di legge) e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali è stata ribadita in molte sentenze, talvolta anche con interessanti puntualizzazioni come quella secondo cui “la libertà di

manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale” (sentenza 28 novembre 1968, n. 120).

Ciò premesso, giova ricordare la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione; è ormai indiscusso che nel bilanciamento tra tali opposte prerogative, entrambe dotate di copertura costituzionale, il diritto di cronaca possa risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

La ratio del diritto di cronaca, a sua volta espressione dell'art. 21 Cost., poggia dunque sulla correlazione tra fatto e notizia e sulla realizzazione dell'interesse pubblico all'informazione, nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.

Orbene, nel caso di specie, occorre muovere dal rilievo che parte ricorrente è un'emittente che si occupa di giornalismo, nella sua peculiare declinazione di giornalismo di inchiesta, definito dalla Corte di cassazione come l'“*espressione più alta e nobile dell'attività di informazione*” (Cass. Sez. III civile 6 maggio 2010, n. 16236).

La stessa sentenza chiarisce che: “*con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse*”.

Dunque, nel giornalismo di inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista, e non viene mediata da fonti esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni.

Il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost. (secondo cui "*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*") nonché della Legge Professionale n. 69 del 1963, art. 2 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha riconosciuto sia il diritto di ricercare liberamente le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "*il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato*".

In tale contesto, al giornalismo di inchiesta, quale *species*, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, quale *genus*, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte (su cui, tra le altre, Cass. n. 1205/2007), fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008), e del linguaggio contenente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005); è, infatti, evidente che nel giornalismo di inchiesta, viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'"attingere" direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n. 69 del 1963 e nella soprarichiamata Carta dei doveri (con particolare riferimento alla Premessa).

Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l'oggettivo interesse

a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale.

Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 25; del d.lgs. n. 467 del 2001, art. 20 e del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 12).

Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che impone un bilanciamento tra le opposte esigenze.

Al riguardo, può evidenziarsi che l'art. 1 Cost., comma 2, nell'affermare che *"la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1 Cost., comma 1), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione; vale a dire che la sovranità del popolo viene garantita anche attraverso la libera formazione dell'opinione pubblica.

Del resto, il legislatore ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. L'art. 137, comma 3, del Codice privacy stabilisce che *"In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 (finalità giornalistiche) restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico"*.

L'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, prevede che *"La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"*.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che a fronte dell'esigenza di non violare il diritto alla riservatezza, infatti, si colloca l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia (cfr. Cass. n. 4477 del 2021) e, più in generale, il diritto all'informazione che fonda le regole poste a garanzia dell'esercizio pieno ed effettivo della libertà di stampa (art. 21 Cost.)¹.

¹ Collocata nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, la libertà di stampa è stata significativamente definita dalla Corte costituzionale *"pietra angolare dell'ordine democratico"* (sentenza 2 aprile 1969, n. 84). Essa,

Ancora, secondo la Corte i limiti dell'essenzialità dell'informazione, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti ai fatti inerenti alla vita privata delle persone, solo se non essi non hanno attinenza con la notizia alla quale si riferiscono e solo se sono del tutto privi di interesse pubblico (Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22741).

Delineato il quadro normativo di riferimento, devono essere valutati i contenuti del servizio contestati, i quali possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d'inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell'informazione.

Ebbene, il Tribunale ravvisa la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l'ex Ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l'assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell'interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale.

Infatti, fermo restando il comprensibile turbamento d'animo sofferto dai soggetti coinvolti, deve affermarsi che l'ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiali o faziose da parte del giornalista.

D'altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, "impegnato" nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica.

2. Sulla tardività del provvedimento sanzionatorio

Malgrado il carattere assorbente delle conclusioni appena illustrate - trattate nell'ordine derivante dall'applicazione del citato principio della "ragione più liquida" – per completezza, il Tribunale, circa la questione inerente alla natura dei termini di conclusione del procedimento, ritiene

infatti, assume rilevanza centrale ai fini dell'attuazione del principio democratico non solo nel nostro ordinamento, che in relazione a tale principio solennemente si qualifica (art. 1 Cost.), ma nelle più significative espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua caratterizzazione di fondo, costituendo un "*cardine di democrazia nell'ordinamento generale*" (sentenza 29 aprile 1985, n. 126 cit.).

opportuno segnalare in modo breve e sintetico le ragioni che inducono a ritenere che trattasi di termini perentori.

Al riguardo, occorre tenere conto che il procedimento amministrativo sanzionatorio presenta, per sua natura, evidenti profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo “generale”, in quanto il suo esito si sostanzia nella *“inflizione di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell’interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”* (Corte Cost. n. 151 del 2021).

Ciò conferisce peculiare intensità alle esigenze di certezza giuridica e di prevedibilità connesse all’esercizio di tali poteri pubblici.

La certezza del tempo entro cui l’autorità amministrativa deve concludere il procedimento consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell’autorità interpellata e, dall’altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio.

Ebbene, di fronte a tale prospettiva, è ben chiaro che la perentorietà dei termini entro i quali l’autorità procedente deve concludere le varie fasi del procedimento, sino al provvedimento finale, rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell’ordinamento, coperti da garanzia costituzionale.

Del resto, la Corte di cassazione ha recentemente condiviso questo orientamento, affermando che: *“La mancanza di un termine finale perentorio, al contrario, colloca l’autorità titolare della potestà punitiva «in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione».*

La previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione tutela la certezza giuridica (in termini di prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla reazione autoritativa alla violazione di un precetto pubblico, con finalità di prevenzione speciale e generale) e l’effettività del diritto di difesa dei consociati (la quale richiede una contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione)” (cfr. Cass. n. 759/2025).

Ancora nel senso della perentorietà dei termini depone la circostanza che il Garante ha, con suo regolamento, stabilito esso stesso i propri tempi di azione e i relativi termini.

In particolare, la tabella B allegata al regolamento n° 2/2019, ricalcando quanto previsto dall’art. 143 del Codice Privacy, stabilisce che le determinazioni sui reclami devono avvenire entro 9/12 mesi *“dalla ricezione del reclamo”*, dove il più ampio termine di 12 mesi viene accordato dalla legge solo in presenza di motivate esigenze istruttorie previamente comunicate all’interessato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo regolamento (cosa che, nella specie, non è avvenuta).

All'esito delle considerazioni che precedono, il Tribunale annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiara decadute le sanzioni ivi comminate.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia dichiarato con l'atto introduttivo e dell'attività processuale svolta.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.

Roma, 22 gennaio 2026

il giudice
Corrado Bile